

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1138-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO ANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1961

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello
e di Corte di cassazione

INDICE

I. PRECEDENTI LEGISLATIVI	Pay, 3
II. INIZIATIVE E PROPOSTE SUCCESSIVE ALL'ORDINAMENTO GIUDI- ZIARIO VIGENTE	» 3
III. CONCORSO PER TITOLI	» 5
IV. CONCORSI PER ESAME	» 5
V. SCRUTINIO PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO	» 7
VI. SCRUTINIO PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE	» 8
VII. DISPOSIZIONI COMUNI FINALI E TRANSITORIE	» 9
DISEGNO DI LEGGE	» 10

I.

PRECEDENTI LEGISLATIVI

ONOREVOLI SENATORI. — La diversità dei sistemi adottati per le promozioni in magistratura sta a dimostrare quanto sia difficile una giusta valutazione di tutta la personalità del magistrato, con criteri obiettivi ed uniformi.

Nel nostro ordinamento giudiziario, posteriormente al 1865, ha dominato il sistema degli scrutini, che ha potuto individuare magistrati degnissimi e provvedere, con generale soddisfazione, alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia.

La legge dell'8 giugno 1890, n. 6878 adottò il sistema degli scrutini per anzianità congiunta al merito.

Modificazioni a questo sistema furono apportate dalla legge del 1907, che per le promozioni in Corte di appello, accanto allo scrutinio, introdusse il concorso, adottando, per le promozioni in Corte di cassazione, esclusivamente il concorso.

Con la legge del 19 dicembre 1912, n. 1311, si ritornò al sistema unico dello scrutinio, introducendo però la distinzione di promovibile per merito eccezionale, di promovibile a scelta e di promovibile semplice.

Con l'ordinamento giudiziario del 1923, accanto allo scrutinio per turno di anzianità, per le promozioni in appello, si ammise lo scrutinio in anticipazione; per le promozioni in Cassazione invece fu accolto esclusivamente il sistema del concorso per titoli.

Anche questo sistema subì due modifiche, una con il decreto-legge del 30 dicembre 1926, n. 2219, l'altra con la legge 5 giugno 1933, n. 557.

Con la prima modifica fu istituito un limitato concorso per esami e per titoli per la promozione in Corte di appello, mentre per le promozioni in Cassazione, accanto al concorso per titoli, fu ripristinato lo scrutinio per turno di anzianità.

Con la modifica del 1933 fu abolito il concorso per esami e titoli per la Corte di appello; al sistema dello scrutinio in anticipa-

zione fu sostituito il concorso per titoli; solo per le promozioni in Cassazione fu mantenuto il concorso.

Alle modifiche avanti ricordate seguì l'ordinamento del 1941, attualmente vigente.

Per l'articolo 145 di detto ordinamento le promozioni a magistrati di appello e parificati si effettuano mediante concorso per esami e per titoli; mediante concorsi per titoli e mediante scrutinio a turno di anzianità.

Il concorso per esami e per titoli, limitato a quattro posti ogni anno, al quale potevano partecipare i magistrati con dieci anni di effettivo servizio, è stato soppresso fino a nuova disposizione dall'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 23 novembre 1947, n. 1370.

L'anzianità di diciassette anni di servizio richiesta per la partecipazione al concorso per titoli è stata ridotta a sedici anni dal decreto 28 novembre 1947, n. 1370.

Quanto alle promozioni in Cassazione è previsto il concorso per titoli, con esperimento orale, sospeso quest'ultimo fino a nuova disposizione dal decreto-legge 3 maggio 1945, n. 233, e lo scrutinio a turno di anzianità, con la sola qualifica di merito distinto.

I precedenti legislativi, sommariamente ricordati, rappresentano il quadro delle difficoltà presentatisi al legislatore nella tormentata materia.

II.

INIZIATIVE E PROPOSTE SUCCESSIVE
ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
VIGENTE

Nel lungo intervallo di tempo dalla prima applicazione dell'ordinamento vigente non sono mancate elaborazioni di studi e di proposte legislative da parte di Commissioni ministeriali o di rappresentanti dell'associazione nazionale magistrati, come pure proposte di legge da parte di parlamentari.

La Commissione nominata dal ministro Grassi e presieduta dal Primo Presidente della Corte di cassazione Ferrara, per le promozioni a magistrati di Corte di appello, propose lo scrutinio, nella duplice forma di scru-

tinio in anticipazione e di scrutinio a turno di anzianità; per la promozione a magistrato di Corte di cassazione il solo concorso per titoli.

Per i partecipanti allo scrutinio, così come per i partecipanti al concorso per la Cassazione, era prevista una discussione orale sui titoli prodotti.

Seguì uno schema di provvedimento di iniziativa governativa, non sottoposto all'esame del Parlamento ed ancora una nuova elaborazione della materia da parte di una Commissione istituita nel 1958 e composta dal Ministro Gonella, dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale della Corte di cassazione e da altri magistrati, tra i quali il Presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati.

Lo spinoso problema delle promozioni ha formato oggetto di discussione in più Congressi dell'Associazione dei magistrati; le tappe fondamentali sono le seguenti: il VI Congresso dei magistrati, tenutosi nel 1952 a Venezia, votò una mozione che auspicava una modificazione del sistema delle promozioni, e propose che in luogo del concorso per titoli, fondato sulla comparazione fra i magistrati, in base a sentenze scritte in un certo periodo della carriera, si sostituisse, come regola, lo scrutinio per anzianità accompagnato dal merito, e come eccezione il concorso per esami.

Al VII Congresso di Torino del 1954, sulla relazione Poggi-De Maria si auspicava l'abolizione dell'infelice sistema del concorso per titoli, il cui valore indicativo e probatorio di capacità si riteneva assai relativo, essendo difficile una diretta comparazione di valori individuali, quando si sa che diversa è la valutazione dei diversi valori in rapporto alle differenti funzioni.

Invero la sentenza del giudice singolo ha un significato ben diverso da quella estesa da un giudice che fa parte di un collegio di tre o di cinque componenti, con i quali egli ha avuto modo di discutere la causa in Camera di Consiglio.

All'VIII Congresso, a Napoli (1957) si chiese non solo nuovamente l'abolizione dei concorsi per titoli, ma anche la sospensione dei concorsi per il 1958.

Uguale richiesta fu ripetuta a Bologna il 16 giugno 1957 ed a Roma il 20 aprile 1958. Seguì la presentazione di un progetto, i cui punti chiave erano i seguenti:

a) la regola delle promozioni dovrebbe essere quella dello scrutinio per anzianità, distinguendo i magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto, quelli per solo merito, quelli impromovibili. I lavori giudiziari, cioè le sentenze e tutti gli altri scritti presentati da ciascun giudice, conterebbero, nel complesso, subordinatamente alle qualità tecnico-professionali, di operosità nonché di carattere.

Con tale sistema tutti i magistrati di normale valore ed operosità otterrebbero il merito distinto; solo quelli che presentassero deficienze, lievi o gravi, otterrebbero il merito semplice o la non promovibilità;

b) questa regola sarebbe modificata per le promozioni a magistrato di cassazione, nelle quali rientrerebbero soltanto coloro che ottenessero il merito distinto;

c) l'eccezione sarebbe costituita dal concorso per esami scritti ed orali per accedere nel ruolo dei referendari, che si chiamerebbero ufficialmente « magistrati d'appello addetti alla Corte di cassazione ».

Questo progetto, pur tendendo alla completa abolizione delle sentenze-titolo, evitava l'appiattimento, inevitabile in un sistema di avanzamento per sola anzianità.

In così tormentata materia non mancò la iniziativa parlamentare: invero nel novembre del 1957 dai deputati Colitto, Foschini ed altri fu presentata una proposta di legge, nella cui relazione esattamente si osservava che se è relativamente facile dire se un magistrato, per il complesso della sua qualità, meriti oppur no di restare in magistratura, conseguendo la promozione, che per la sua anzianità gli compete, è, invece, estremamente difficile dire, esaminando una massa di centinaia di magistrati, indipendentemente dalla loro anzianità, quale sia il migliore di tutti, e quale il secondo e quale il terzo, e così via.

Nella stessa relazione si metteva in evidenza la possibilità di errori, dovuta alla difficoltà intrinseca della comparazione tra per-

sone che, salvo poche eccezioni, tutti più o meno, si equivalgono, difficoltà accresciuta dalla inidoneità dei mezzi di misura adoperati, i cosiddetti titoli, cioè sentenze che, avendo smarrita la loro vera finalità, che è quella di fornire la sobria motivazione sillogistica delle decisioni del giudice, vengono ad essere trasformate in pesanti componenti scolastici.

Le iniziative e le proposte succedutesi nel lungo intervallo di tempo dalla prima applicazione dell'ordinamento vigente stanno a dimostrare il tormento del legislatore per trovare una soluzione, che soddisfi stabilmente sia le esigenze obiettive del funzionamento della giustizia, sia le legittime aspettative di carriera dei magistrati.

III.

CONCORSO PER TITOLI

Un punto sul quale i vari orientamenti concordano è l'abolizione del concorso per titoli. Il sistema che si è seguito fino ad oggi è stato duplice: scrutinio e concorso.

Nessuno, pratico della vita giudiziaria, potrà dire che il sistema seguito sia stato soddisfacente; nessuno potrà dire che il sistema del concorso per titoli abbia sempre corrisposto allo scopo di collocare i singoli componenti dell'ordine giudiziario nei ranghi loro rispettivamente spettanti.

Il concorso per titoli, con la possibilità di scavalcare colleghi più anziani, ha creato nell'animo dei magistrati l'ansiosa febbre della carriera, fomentando il disagio, il malcontento, l'agitazione.

In un ambiente dove si ha tanto bisogno di attendere con serenità all'esercizio quotidiano della altissima funzione di rendere giustizia, pericolosissimo è il carrierismo che finisce per indirizzare l'attività dei magistrati non ai compiti dell'amministrazione della giustizia, ma al conseguimento di una più rapida carriera.

Si spiega così come all'entusiasmo del noviziato subentra, dopo alcuni anni, la sfiducia, la delusione con la perdita della serenità.

Il sistema del concorso per titoli, come quello per scrutinio, entrambi sono fondati sulla valutazione di dieci sentenze emesse in un determinato periodo di tempo, secondo il provvedimento ministeriale, e di dieci sentenze a scelta del magistrato. Viene subito da osservare che i membri della Commissione di concorso, leggendo la sentenza, senza prendere visione degli atti, potranno dire se la sentenza sia stata o non bene motivata, ma non potranno mai dire se con quella sentenza sia stata resa giustizia, mancando il controllo della esattezza della soluzione al caso concreto.

Fra gli altri inconvenienti va rilevato che vi è il giudice, il quale, per la situazione del suo ufficio, può dedicarsi a scrivere comodamente poche sentenze, che alle volte diventano monografie, mentre altro magistrato, capitato in un ufficio di grande impegno, per poter adempiere al suo lavoro, non ha tempo per limare le sentenze. In tal maniera il primo serve più se stesso, agli effetti del concorso, l'altro invece, per servire la giustizia, danneggia se stesso.

L'esperienza ha messo in evidenza le manchevolezze ed i difetti del sistema.

Infatti frequenti sono stati i casi in cui qualche partecipante a concorso, collocato in graduatoria subito dopo i vincitori del concorso, alla distanza di pochi mesi, nel concorso successivo, è andato a finire in coda, mentre chi si trovava in coda nel concorso precedente è saltato avanti, collocandosi tra i vincitori nel concorso successivo.

Tutto ciò è stato causa di delusioni ed ha fatto ritenere il sistema del concorso per titoli un gioco di bussolotti.

Con l'abolizione dei concorsi per titoli si restituisce ai magistrati la tranquillità indispensabile per un ordinato lavoro.

IV.

CONCORSI PER ESAME

Agli inconvenienti del concorso per titoli il disegno di legge intende ovviare, provvedendo, al solo fine dell'avanzamento alle funzioni di magistrato d'appello, accanto allo

scrutinio un concorso per esami scritti ed orali, limitatamente ad un quinto dei posti annualmente disponibili nei ruoli di appello.

L'articolo 3 prevede all'uopo l'ammissione al concorso dei magistrati che, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso, compiono complessivamente quattordici anni di effettivo servizio di cui almeno otto nella categoria di magistrato di Tribunale.

Ad evitare il pericolo che qualcuno degli aspiranti possa volgere la sua attenzione più alla preparazione agli esami che alla attività giudiziaria, il disegno di legge prevede un giudizio preventivo di ammissione agli esami. Si dispone infatti che la domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, che indice il concorso (art. 5).

Il capo dell'ufficio, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, trasmetterà l'istanza al Ministro se trattasi di magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte di appello competente o a quello della Corte di appello di Roma, se trattasi di magistrato residente all'estero o addetto ad uffici dipendenti da altre amministrazioni.

La trasmissione della domanda deve essere accompagnata da un rapporto sulla cultura, sulla maturità, operosità e prestigio del magistrato aspirante all'ammissione al concorso (art. 3). Con l'accertamento di queste doti imprescindibili, si vuole assicurare la serietà del giudizio di ammissione al concorso.

Introducendo l'eccezione del severo concorso per esame teorico-pratico su uno dei due gruppi di materie di cui all'articolo 7, cioè diritto e procedura civile o diritto e procedura penale (prova scritta) a scelta del candidato, con aggiunta per gli orali, del diritto amministrativo e costituzionale, si vorrebbe mettere i migliori in condizioni di emergere.

I precedenti legislativi hanno fatto nascere qualche perplessità: invero se il sistema del concorso per esame avesse risposto all'aspettativa, il decreto-legge del 30 dicembre 1926, n. 2219, che istituiva un limitato concorso per esami e per titoli per la promozione in Corte di appello, non sarebbe stato, dopo pochi anni, modificato dalla legge 5 giugno 1933, n. 557, che abolì il concorso per esami e per titoli.

Questo stesso sistema fu ripristinato, limitatamente a 4 posti per ogni anno dall'articolo 145 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ma successivamente è stato soppresso fino a nuova disposizione dall'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale del 23 novembre 1947, n. 1370.

Considerando le cause dello scarso successo pratico del concorso per esame, si è osservato che quando si è assorbiti dagli impegni di uffici, quali possono essere quelli di un giudice istruttore, di un giudice fallimentare o di un sostituto procuratore della Repubblica di un grande tribunale, dopo una giornata di intenso lavoro, impiegata nell'esame di non facili questioni, per la cui soluzione è richiesta una particolare e snercante attenzione, ben poco tempo disponibile rimane per dedicarsi allo studio per la preparazione agli esami.

Ma, pur tenendo conto della esperienza del passato, la Commissione si è preoccupata di evitare l'appiattimento del ritmo di avanzamento, che potrebbe allontanare gli elementi migliori attratti da carriere più rapide da attività professionali più incoraggianti dal punto di vista economico.

Escluso il concorso per titoli ed utilizzando lo scrutinio per la progressione in carriera, rimane sempre la necessità di mantenere vivo l'incentivo per coloro che aspirano ad essere immessi nelle funzioni superiori con qualche precedenza temporale.

La istituzione di una qualifica superiore di « merito speciale » che precederebbe le altre due qualifiche di « merito distinto » e di « merito », così come era previsto dalla legge del 19 dicembre 1912, n. 1311, potrebbe far rivivere gli inconvenienti del concorso per titoli, anche subordinando il conferimento della qualifica di « merito speciale »

al voto unanime della Commissione di scrutinio ed all'esito favorevole di una discussione orale vertente sulle questioni trattate nei lavori giudiziari prodotti.

La Commissione, in conformità al progetto governativo, aderisce alla istituzione di un concorso per esami scritti ed orali, per la progressione in Corte di appello, diretto ad accertare una profonda cultura giuridica, non circoscritta però alla pura teoria ed all'uso con l'articolo 7 si dispone che le prove scritte devono consistere nella redazione di sentenze o requisitorie su casi formulati dalla Commissione.

Circa tali prove scritte, nel disegno di legge è prevista la concessione al candidato della facoltà di scelta da esercitarsi nella domanda di ammissione tra le discipline penalistiche e quelle civilistiche.

La Commissione ritiene però che la scelta di uno dei due gruppi di discipline può far pensare alla specializzazione, che se è accettabile in teoria praticamente non risponde alla esigenza del servizio per cui è da preferirsi la selezione dei magistrati, distinti per vastità e maturità di preparazione, da utilizzarsi per le più svariate funzioni nei ruoli dei magistrati di appello.

Si fa pertanto presente l'opportunità di sopprimere la facoltà di scelta estendendo la prova scritta anche al diritto amministrativo.

V.

SCRUTINIO PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO

Istituito il concorso per esame per un numero di posti pari ad un quinto delle vacanze previste dell'anno in cui è indetto il concorso nonchè di quelle imprevedute dell'anno precedente, gli altri quattro quinti dei posti saranno assegnati col sistema dello scrutinio.

La struttura di questo sistema, per quanto riguarda la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello, così come de-

lineata nel disegno di legge, differisce dalla struttura attuale sotto due aspetti:

a) secondo l'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, n. 12, la validità dello scrutinio è limitata nel tempo, in quanto il magistrato, che per qualsiasi ragione non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione, nella quale fu scrutinato, (caso di deficienza di posti disponibili), deve sottoporsi a nuovo scrutinio per essere promosso (articolo 170).

Nel sistema proposto la qualifica positiva ottenuta permette al Magistrato di attendere il turno di promozione, senza alcun limite di tempo e senza sottoporsi a nuova prova di scrutinio;

b) secondo le disposizioni vigenti (articolo 162) il Ministro richiede al Consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisi il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in Corte di appello; deve cioè presentarsi la necessità di coprire vacanze già verificatesi oppure prossime a verificarsi, sempre però limitatamente a magistrati compresi in un determinato numero della graduatoria.

Lo scrutinio previsto dal disegno di legge è invece a termine o data fissa, dovendo essere bandito ogni anno, indipendentemente dalle vacanze attuali dei posti e dalla prospettiva di vacanze a scadenza più o meno breve (articolo 10, comma secondo).

La prima innovazione risponde ad una esigenza molto sentita dai magistrati, il cui prestigio viene meglio tutelato nell'ambiente, dove si esercita la delicatissima funzione.

Basta considerare che, sottoponendosi alla prova di capacità, quale è quella della partecipazione allo scrutinio, il magistrato è preso dal tormento di una duplice preoccupazione, cioè l'attesa dell'esito ed il timore di sentirsi moralmente sminuito nell'ambiente da un eventuale giudizio sfavorevole. Pertanto opportuna è l'innovazione di mantenere ferma la dichiarazione di promovibilità, senza limitazione di tempo, evitando il nuovo scrutinio nel caso che non sia stata conseguita la promozione entro tre anni dalla data della chiusura della sessione.

La seconda innovazione cioè l'idea dello scrutinio a turno fisso si riallaccia all'istituto del ruolo aperto, che consente l'avanzamento alla categoria superiore, indipendentemente dalla disponibilità di posti nel ruolo corrispondente.

La possibilità di garantire ai meritevoli la progressione in carriera, senza limitazione di posti, è stato il problema che in questi ultimi tempi ha assillato la maggior parte delle amministrazioni dello Stato.

La scrutinio, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sarà quindi indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro i primi 15 giorni di gennaio di ogni anno.

Hanno diritto di parteciparvi i magistrati di tribunale, che abbiano compiuto 13 anni dalla promozione a tale categoria per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito (articolo 10).

Per i lavori giudiziari da esaminare è stabilito che il Consiglio superiore determini, mediante sorteggio, tre trimestri da scegliere in anni diversi nel quinquennio precedente allo scrutinio e che il candidato ha facoltà di scegliere tra i tre trimestri due trimestri, dei quali sono presi in esame i suoi lavori (articolo 11).

Mentre per la qualifica di « merito distinto » il candidato deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

Nello scrutinio debbono essere tenute particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato, la cultura, la maturità, l'operosità, il prestigio (articolo 13).

I magistrati di tribunale, che non ottengono i voti necessari per la promovibilità, possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta (articolo 15).

Per il controllo delle deliberazioni della Commissione di scrutinio è richiesta la motivazione (articolo 16).

Le deliberazioni stesse sono soggette a revisione da parte del Consiglio superiore che,

non essendo vincolato dalla precedente deliberazione, rinnova lo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna chiamata, il Consiglio superiore forma gli elenchi dei promovibili secondo le classificazioni.

VI.

SCRUTINIO

PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE

Per la progressione a magistrato di Cassazione lo schema originario predisposto dal Ministero prevedeva il concorso per esame sotto forma di una sentenza e lo scrutinio a turno di anzianità, per la sola qualifica di merito distinto.

I posti venivano attribuiti per due quinti ai vincitori del concorso e per tre quinti ai dichiarati promovibili per merito distinto, a seguito di scrutinio a turno di anzianità.

In conformità al parere espresso dal Consiglio superiore, nel disegno di legge è escluso il concorso per esame ed è prevista la selezione degli idonei alle funzioni di cassazione solo attraverso lo scrutinio per merito distinto; possono parteciparvi i magistrati di appello nell'anno successivo al compimento di 9 anni dalla promozione a tale categoria (articolo 23); la qualifica di merito distinto è attribuita previo esito favorevole di una discussione orale sui lavori giudiziari ed altri titoli, alla quale il magistrato è ammesso a seguito della valutazione favorevole dei lavori giudiziari e dei titoli stessi.

Per lo scrutinio in cassazione valgono le stesse disposizioni previste per lo scrutinio per magistrato di appello sia per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare, nonchè per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio, per i criteri di valutazione, per la classificazione dei promovibili, per il rinvio ad altro scrutinio e dichiarazioni di promovibilità, per la motivazione delle deliberazioni, per la revisione dello scrutinio, per la formazione degli elenchi dei promovibili, per l'ordine delle promozioni e per l'inversione del turno delle promozioni.

Sono esclusi dalla partecipazione allo scrutinio per la promozione in Cassazione i magistrati di Corte di appello, che abbiano conseguito la promozione in appello a seguito di scrutinio per merito.

VII.

DISPOSIZIONI COMUNI FINALI E TRANSITORIE

BREVI CONSIDERAZIONI SULLE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE:

a) la decorrenza delle promozioni, agli effetti giuridici ed economici, non deve essere posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale delle vacanze previste, per le quali le promozioni debbono essere effettuate;

b) per la determinazione dei lavori giudiziari da prodursi, ai fini dello scrutinio, rilevante è la data della decisione, non quella della pubblicazione, come indifferentemente nel passato è stato ritenuto;

c) in base al vigente ordinamento i magistrati di Corte di appello promossi, a seguito di scrutinio a turno di anzianità con la qualifica di merito possono partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di cassazione.

Tale diritto i magistrati conservano anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la quale allo scrutinio per la Corte di cassazione possono partecipare solo i magistrati di appello promossi per merito distinto.

d) con l'articolo 36 è prevista la cessazione delle applicazioni alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte.

ROMANO Antonio, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO
DI CORTE DI APPELLO

CAPO I

SISTEMA DELLE PROMOZIONI

Art. 1.

(Ripartizione dei posti)

Le promozioni a magistrato di Corte di appello si effettuano:

- a) in seguito a concorso per esame;
- b) in seguito a scrutinio.

I posti annualmente disponibili nel ruolo di magistrato di Corte di appello in dipendenza delle vacanze previste nelle categorie di magistrato di appello e di magistrato di cassazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre, nonchè di quelle impreviste che si sono verificate nell'anno precedente, sono attribuiti:

per un quinto ai vincitori del concorso per esame;

per tre quinti ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per un quinto ai magistrati dichiarati promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Le eventuali frazioni sono arrotondate all'unità in aggiunta alla quota spettante ai promovibili per merito.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

Art. 2.

(Ordine delle promozioni)

Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

Tale ordine deve essere osservato per i promovendi provenienti dal concorso e dallo scrutinio indetti nello stesso anno. Qualora esistano promovibili con classifica definitiva ottenuta negli scrutini indetti in anni precedenti, essi sono promossi via via che si determinano le vacanze nell'ambito della quota riservata anche con precedenza sui vincitori del concorso.

CAPO II

CONCORSO PER ESAME

Art. 3.

(Concorso: bando. Requisiti per partecipare al concorso)

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno per un numero di posti pari ad un quinto delle vacanze previste dell'anno in cui è indetto il concorso, nonchè di quelle impreviste dell'anno precedente.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente quattordici anni di effettivo servizio, di cui almeno otto nella categoria di magistrato di tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione, per i magistrati addetti al

Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore della Magistratura distinti per cultura, maturità, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero per ragioni di servizio o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni, il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Art. 4.

(Parere per l'ammissione al concorso)

Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa sui rapporti dei capi degli uffici giudiziari o amministrativi ai quali i magistrati sono addetti.

Art. 5.

(Domanda di partecipazione al concorso. Ammissione)

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata al Capo dell'Ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del Bollettino Ufficiale sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda, accompagnata dai rapporti dei Capi degli Uffici, è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 3. Parimenti dovrà provvedere il Ministro di grazia

e giustizia per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Il parere del Consiglio giudiziario o quello del Ministro è trasmesso, insieme con la domanda di partecipazione al concorso, al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera sull'ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 6.

(Motivi particolari di esclusione dal concorso)

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;

b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

c) i magistrati che per due volte sono stati ritenuti non meritevoli di partecipare al concorso;

d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

Art. 7.

(Modalità del concorso)

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte su uno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto e procedura penale.

Il candidato, nella domanda di ammissione al concorso, deve indicare il gruppo prescelto.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di appello quanto di una requisitoria.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due casi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano, altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio-decreto.

L'esame orale per tutti i concorrenti verte sulle materie di entrambi i gruppi sopraindicati nonchè sul diritto costituzionale e sul diritto amministrativo.

Per la valutazione delle prove di esame la commissione ha a sua disposizione centocinquante punti, di cui settanta da assegnare per la prova scritta e trentacinque per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nella prova scritta non meno di cinquantasei punti.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di ottantaquattro punti con almeno ventotto punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

Art. 8.

(Composizione della Commissione giudicatrice del concorso)

Il concorso per esame è giudicato da una commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del

Ministro di grazia e giustizia, e composta da un Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

Art. 9.

(Classificazione dei concorrenti e formazione della graduatoria)

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 7, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio Superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il Consiglio Superiore approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, quando non vi riscontra violazione di legge.

CAPO III

SCRUTINIO

Art. 10.

(Partecipazione allo scrutinio)

I magistrati di tribunale, compiuti tredici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiara-

zione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di tribunale che compiono tredici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai Capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.

Art. 11.

(Lavori giudiziari ed altri titoli)

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore al momento della chiamata fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di luglio, agosto e settembre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri dei quali sono presi in esame i suoi lavori.

I lavori sono richiesti di ufficio dal Consiglio Superiore e rimessi a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario, o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma 4 dell'articolo 3.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a dieci ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio Superiore che, previ gli accertamenti del caso, stabilisca, sempre mediante sorteggio, altri periodi e richieda tutti i lavori ad essi riferentisi.

I magistrati che nel quinquennio precedente alla chiamata abbiano fatto parte del Consiglio Superiore e siano stati collocati fuori del ruolo organico della magistratura a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, nonchè i segretari dello stesso Consiglio hanno facoltà di domandare che siano loro richiesti lavori giudiziari di altro periodo anche al di fuori del quinquennio sopraindicato.

I partecipanti agli scrutini hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli diversi dai lavori giudiziari.

Art. 12.

(Svolgimento delle operazioni di scrutinio)

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, pro-

cede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

Art. 13.

(Criteri di valutazione)

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e le doti menzionate nell'articolo 3, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico Ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si tiene altresì conto dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria e dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate.

Non possono essere ammessi allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno cinque anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 14.

(Classificazione dei promovibili)

I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre e menzionando espressamente, quando ne sia il

caso, l'esclusione dell'idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali è stato dichiarato idoneo.

Art. 15.

(Rinvio ad altro scrutinio e dichiarazione di impromovibilità)

I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità. Se anche nel nuovo scrutinio sono dichiarati impromovibili, il Consiglio Superiore, valutate le circostanze del caso, può deliberare la dispensa dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza e alle indennità eventualmente spettanti.

Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile e non dispensato non può partecipare ad altri scrutini.

Art. 16.

(Motivazione delle deliberazioni)

Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.

Art. 17.

(Revisione dello scrutinio)

Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sa, a cura della Segreteria del Consiglio Superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perchè ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio Superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In sede di revisione, il Consiglio Superiore rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 18.

(Elenchi di promovibili in esito alle classificazioni. Titoli di preferenza)

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio Superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 14 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

- 1) decorati al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra;
- 3) feriti in combattimento;
- 4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) combattenti;

sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quinto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti

dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

Art. 19.

(Successive partecipazioni a scrutini)

I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 15, nonchè quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione e allo svolgimento degli scrutini.

Art. 20.

(Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio)

La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.

Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.

Art. 21.

(Promozioni)

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili hanno luogo secondo l'ordine dei relativi elenchi, previa conferma del giudizio di promovibilità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura per i magistrati scrutinati oltre i due anni precedenti quello in cui si conferisce la promozione.

Ai fini di tale conferma il Consiglio Superiore della Magistratura deve valutare, sulla base dei rapporti dei superiori gerarchici, la capacità, il rendimento e il comportamento del magistrato relativi al periodo successivo

alla dichiarazione di promovibilità ottenuta in sede di scrutinio.

I magistrati che non ottengono la conferma di cui ai commi precedenti sono sottoposti a nuovo giudizio di conferma, per il conferimento della promozione nell'anno successivo.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio con classifica definitiva possono essere promossi, salvo la conferma di cui ai commi precedenti, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, previa la conferma di cui ai primi due commi del presente articolo, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio.

Art. 22.

(Inversione del turno di promozione)

Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.

TITOLO II

DI CORTE DI CASSAZIONE DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO

Art. 23.

(Scrutinio)

I posti annualmente disponibili per le promozioni sono costituiti dalle vacanze previste per la categoria dei magistrati di cassazione

del periodo 1° gennaio-31 dicembre, nonché da quelle impreviste dell'anno precedente.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

Si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 10.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 10.

Art. 24.

(Presentazione delle domande)

La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai Capi delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto che indice lo scrutinio.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine ai Capi della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro di grazia e giustizia.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli diversi dai lavori giudiziari che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio Superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio

giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 3 comma quarto.

Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Art. 25.

(Norme applicabili allo scrutinio)

Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 11 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 18 relative ai titoli di preferenza.

Non possono partecipare allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina a magistrato di Corte di appello.

Non sono ammessi allo scrutinio coloro che hanno conseguito la promozione a magistrato di Corte di appello con la classifica di merito.

Art. 26.

(Discussione orale)

La qualifica di merito distinto è attribuita previo esito favorevole di una discussione orale sui lavori giudiziari ed altri titoli, alla quale il magistrato è ammesso a seguito della valutazione favorevole dei lavori giudiziari e dei titoli stessi.

Art. 27.

(Ordine delle promozioni - Partecipazione a scrutini successivi)

Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21.

I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la

qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno tre anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

La Commissione di scrutinio, nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte suprema di cassazione e alle funzioni direttive.

Art. 28.

(Attribuzione di uffici direttivi a favore dei magistrati di Cassazione che siano stati promossi in Corte di appello a seguito di concorso per esami)

Ai magistrati che abbiano conseguito la promozione in appello a seguito del concorso di cui all'articolo 1, lettera a), non possono essere attribuiti gli uffici direttivi di presidente e di procuratore generale di Corte di appello e di presidente di sezione o avvocato generale della Corte di cassazione se non nel limite massimo dei due terzi dei posti annualmente disponibili.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

(Decorrenza delle promozioni)

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 30.

(Concorso per esame - Espletamento)

Le prove scritte del concorso per esame per la promozione in appello hanno luogo in Roma.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore, è fissata la data della prova scritta.

Art. 31.

(Lavori giudiziari - Registro dei provvedimenti)

Per le sentenze, ordinanze ed altri lavori giudiziari redatti dai magistrati con funzioni giudicanti è rilevante ai fini dello scrutinio e dell'ammissione al concorso la data della decisione.

Delle requisitorie, dei motivi di gravame e degli altri lavori redatti per dovere di ufficio dal pubblico ministero, nonché dei lavori redatti dai magistrati addetti all'ufficio d'istruzione è presa nota in uno speciale registro tenuto dal segretario capo della procura della Repubblica o dal cancelliere capo del tribunale.

La data ed il fascicolo al quale ciascuno dei lavori si riferisce devono essere indicati in detti registri.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge i funzionari di cui sopra provvederanno a reperire fra gli atti dell'ufficio tutti i lavori redatti dai magistrati del pubblico ministero e degli uffici d'istruzione, valendosi anche delle indicazioni fornite dagli interessati.

Art. 32.

(Attribuzione delle vacanze verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed all'attuazione dei nuovi sistemi di promozione)

Le vacanze, che per qualsiasi causa si saranno verificate anteriormente alla emissione

del primo bando di concorso per le promozioni a magistrato di Corte di appello e al decreto che indice il primo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione in base alle nuove norme, sono considerate come posti disponibili e ripartite in aumento alle vacanze da attribuirsi come previste dalla presente legge.

Art. 33.

(Partecipazione alla scrutinio per la Cassazione dei magistrati promossi in Corte di appello prima della entrata in vigore della presente legge)

Conservano il diritto a partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione i magistrati di Corte di appello promossi prima della entrata in vigore della presente legge a seguito di scrutinio a turno di anzianità con la qualifica di merito.

Art. 34.

(Partecipazione al concorso e agli scrutini dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari)

Entro un triennio dalla entrata in vigore della presente legge i magistrati che non esercitano funzioni presso uffici giudiziari possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini previsti dalla presente legge, anche a prescindere dal requisito previsto rispettivamente dagli articoli 5 ultimo comma, 13, ultimo comma, e 25, secondo comma.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini, prescindendo dal detto requisito, i magistrati che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano iniziato il periodo di servizio negli uffici giudiziari, previsto dall'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, in tempo utile per poter partecipare al primo concorso di promozione che sarebbe stato indetto secondo le norme anteriormente vigenti.

Art. 35.

(Partecipazione agli scrutini per la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello)

Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito la promozione a magistrato di tribunale successivamente a quelli del medesimo concorso di ammissione in magistratura, possono partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di appello, al quale sono ammessi i magistrati di tribunale aventi la stessa anzianità di assunzione in servizio, purchè abbiano almeno 18 anni di effettivo servizio.

Art. 36.

(Cessazione delle applicazioni alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte)

I magistrati di Corte di appello applicati alla Corte suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489, continuano nella attuale posizione per non oltre un quinquennio, scaduto il quale, se non hanno ancora ottenuto la dichiarazione di promovibilità, sono restituiti agli altri uffici giu-

diziari. Essi sono restituiti immediatamente agli altri uffici giudiziari se, presentatisi allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione, non hanno riportato i voti necessari per l'attribuzione della classifica di merito distinto.

Per il caso in cui detti magistrati partecipino allo scrutinio, il parere di cui all'articolo 24 è dato congiuntamente dal Primo Presidente e dal Procuratore generale della Corte di cassazione.

Art. 37.

(Abrogazioni delle disposizioni contrarie e incompatibili)

Sono abrogate le disposizioni contenute nei capi V e VII del titolo V dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè la legge 18 novembre 1952, n. 1794, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 38.

(Entrata in vigore della presente legge)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.